

Nuovo paragrafo 5 del capitolo 19 (Attività ispettiva) delle “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili”, allegate alla dgr 3502 del 5.8.2020

Il paragrafo 5 del capitolo 19 delle disposizioni allegate alla dgr 3502/2020, è sostituito dal seguente paragrafo:

5. Per gli impianti termici civili di potenza utile nominale complessiva superiore o uguale a 116,3 kW, con uno o più generatori di età superiore a quindici anni, l’attività di ispezione da parte delle Autorità competenti avverrà in due fasi:

- a) la prima fase mediante l’ispezione, come specificata nel capitolo “definizioni” delle presenti disposizioni ;
- b) la seconda fase mediante la richiesta formale da parte dell’Autorità competente al responsabile di impianto di presentare, entro 180 giorni dalla richiesta stessa, una diagnosi energetica, redatta ai sensi delle norme UNI CEI EN 16247-1: 2022 (“Diagnosi Energetiche – Parte 1: Requisiti generali”) e UNI CEI EN 16247-2: 2022 (“Diagnosi Energetiche – Parte 2: Edifici”). Non si procede con la richiesta di cui sopra nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 4 del presente capitolo 19, il responsabile dell’impianto sia tenuto alla sostituzione del generatore di calore.

La diagnosi energetica di cui sopra deve dare evidenza di quanto segue:

- l’assolvimento dell’obbligo di installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, fatte salve le esclusioni previste dal punto 9 delle presenti disposizioni. Qualora, in presenza di una relazione esimente per il costo dell’intervento rispetto ai risparmi attesi, sottoscritta in data antecedente i 5 anni dalla data dell’ispezione, la relazione stessa deve essere aggiornata seguendo le indicazioni della norma UNI TS 11819. Se con l’aggiornamento della relazione non sussistono più le motivazioni esimenti, l’impianto deve essere adeguato alla contabilizzazione e termoregolazione entro 180 giorni dalla data di presentazione della diagnosi;
- l’indicazione degli interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto, specificando il miglioramento desumibile della classificazione energetica che deriverebbe da ciascuno di essi e dalla loro combinazione.

La diagnosi energetica deve essere trasferita ai proprietari di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio.

Nel caso in cui l’edificio in oggetto disponga di una diagnosi energetica redatta nei cinque anni precedenti l’ispezione, la stessa è idonea a soddisfare quanto richiesto al punto b), purché integrata con le specifiche sopra riportate, qualora non siano già riportate.

L’Autorità Competente può riconoscere la motivata necessità di differire i termini di presentazione della diagnosi.

La mancata presentazione della diagnosi energetica di cui sopra, entro i termini indicati, implica l’obbligo di provvedere alla sostituzione del generatore entro i successivi 90 giorni ed il relativo inadempimento è soggetto alla sanzione indicata al punto 23, paragrafo 5 lettera i).